



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DETERMINAZIONE

N. A11219 del 01/12/2011

Proposta n. 23465 del 01/12/2011

Oggetto:

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli in loco" per le "Misure a investimento" (art. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006). Rettifica ed integrazione della Determinazione n. C2110 del 13.09.2010.

Proponente:

Estensore	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile del procedimento	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco” per le “Misure a investimento” (art. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006). Rettifica ed integrazione della Determinazione n. C2110 del 13.09.2010.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’ Area Coordinamento e Programmazione comunitaria;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l’atto di organizzazione n. A6207 del 26 giugno 2011, con il quale il Direttore della Direzione regionale Agricoltura è stato delegato dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio alla firma delle determinazioni inerenti i procedimenti elencati in allegato allo stesso atto di organizzazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con Regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 a seguito della revisione programmatica effettuata nell’ambito della riforma la “Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;

VISTE le deliberazioni n. 163 del 7 marzo 2008 e n. 62 del 29 gennaio 2010 con le quali la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

VISTI i bandi pubblici con i quali sono state attivate le misure del PSR e raccolte le domande di aiuto/pagamento per l’adesione ai relativi regimi di aiuti;

VISTO gli articoli 25 e 26 del Reg. (CE) n. 65/2011 con i quali vengono disciplinati i controlli in loco da effettuarsi sulle operazioni inerenti le “Misure a investimento” dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO il manuale delle procedure predisposto dall’Organismo Pagatore AGEA, trasmesso con nota del 20 luglio 2009, con il quale vengono fornite indicazioni alle Autorità di Gestione regionali per l’attuazione dei PSR ed, in particolare, stabiliti i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco;

TENUTO CONTO che, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il controllo in loco si effettua su un idoneo campione, costituito sulla base delle domande di pagamento presentate per la richiesta del saldo finale o dell’acconto (SAL), prima del pagamento del saldo finale;

CONSIDERATO che il suddetto campione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 27 – comma 2 del Reg. (CE) n. 1975/2006, dovrà rappresentare annualmente almeno il 4% della spesa pubblica relativa alle misure a investimento dichiarata alla Commissione e dovrà essere almeno pari al 5% della spesa pubblica dichiarata per l’intero periodo di programmazione;

TENUTO CONTO che il manuale delle procedure AGEA stabilisce che la percentuale minima del campione debba essere pari al 5% dell’importo complessivo di ciascuna misura del PSR, limitatamente alle misure per le quali siano state presentate domande di pagamento per la richiesta di acconti e/o saldi;

CONSIDERATO che l’articolo 27 - comma 3 del Reg. (CE) n. 1975/2006 stabilisce che il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo in loco tiene conto in particolare:

- a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure;

VISTA la nota AGEA n. DSRU.2010.1266 del 17 marzo 2010 con la quale l’Organismo Pagatore ha stabilito ulteriori modalità e criteri per l’estrazione del campione dei controlli in loco;

ATTESO che l’Autorità di Gestione del PSR Lazio provvederà ad integrare, nell’ambito del proprio sistema informativo, la funzione per l’estrazione in automatico del campione;

RITENUTO altresì, nelle more che sia automatizzata tale funzione, di incaricare l’Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura, che garantisce la necessaria segregazione delle funzioni, allo svolgimento delle attività previste per l’estrazione del suddetto campione;

CONSIDERATO che, l’estrazione del campione deve, in ogni caso, tener conto delle modalità e dei fattori di rischio, ritenuti pertinenti, stabiliti dall’Organismo Pagatore e dalla regolamentazione comunitaria;

RITENUTO, inoltre di stabilire che, in coerenza al quadro normativo di riferimento, la selezione del campione e l’individuazione delle ditte beneficiarie ove svolgere il controllo in loco sia effettuata assegnando una priorità assoluta alle domande di pagamento relative alla richiesta dei saldi finali;

RITENUTO opportuno che l'universo delle domande di pagamento sul quale effettuare la selezione aleatoria del campione sia costituito aggregando gli elenchi prodotti dalle strutture responsabili delle istruttorie relativi alle domande di pagamento pervenute e non ancora istruite per la richiesta di acconto/saldi e dalle stesse resi disponibili nell'ambito degli adempimenti previsti dalle attività di monitoraggio;

CONSIDERATO che una domanda di pagamento inclusa nel campione può essere autorizzata alla liquidazione solo dopo che si siano completate tutte le attività previste nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco;

CONSIDERATO, altresì, che le domande di pagamento facenti parte dell'universo di riferimento ma non selezionate nel campione per il controllo in loco possono essere inserite in uno o più elenchi di liquidazione a condizione che si sia completato il controllo amministrativo;

VISTO l'articolo 26 del Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce che i controlli in loco prevedano delle verifiche volte a controllare almeno:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore;

RITENUTO che, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, i controlli in loco siano effettuati da funzionari diversi da quelli che hanno effettuato le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto;

RITENUTO che l'esecuzione del controllo in loco può essere anche contestuale a quella del controllo amministrativo o, in alternativa, che l'effettuazione del controllo in loco completi le verifiche svolte nell'ambito del controllo amministrativo, il quale dovrà essere comunque effettuato su tutte le domande di pagamento;

RITENUTO altresì che il controllo in loco, per garantire la piena coerenza con il richiamato articolo 26 del Reg. (CE) n. 65/2011, preveda in ogni caso delle verifiche aggiuntive rispetto a quelle da svolgersi nell'ambito del controllo amministrativo, ed in particolare:

- il controllo, per le misure 121, 123 e 311, dei requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel Programma di sviluppo rurale,
- il controllo, per tutte le misure e per tutti i soggetti beneficiari, delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000;
- il controllo, nel caso di beneficiari pubblici, del rispetto delle norme sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che, le risultanze dei controlli in loco e le eventuali misure di riduzione adottate, in caso di contestazione di irregolarità, dovranno essere riportate in apposite check-list e conservate nel fascicolo di progetto;

RITENUTO, altresì, che l'esecuzione delle verifiche aggiuntive previste per l'esecuzione dei controlli in loco sia effettuata da una o più commissioni tecniche composte da funzionari/istruttori

in servizio presso gli uffici centrali della Direzione Regionale competente, eventualmente integrate con funzionari in servizio presso le strutture decentrate, nominate con disposizione del Direttore della stessa Direzione Regionale;

RITENUTO che tali Commissioni di Controllo possano essere supportate, sia nella fase preparatoria che nelle visite in loco, da personale tecnico operante nell'ambito del Servizio di assistenza tecnica attivato con le risorse della misura 511 del PSR 2007/2013 del Lazio;

VISTA la Determinazione n. C2110 del 13.09.2010, avente ad oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco” per le “Misure a investimento” (art. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006)”;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella Determinazione n. C2110/2010 sono stati inseriti, nell’ALLEGATO C, nei file denominati “E_6 allegato 2 CL dichiaraz_125az1 30_07.doc” e “E_6 allegato 2 CL dichiaraz_125az3 30_07.doc” gli schemi fac-simile dell’ “Allegato 2 – Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000” relativi alla Misura 123 - P.S.R. 2007/2013 anziché quelli relativi alla Misura 125 – azioni 1 e 3 – P.S.R. 2007/2013;

RITENUTO di dover rettificare la Determinazione n. C2110/2010, sostituendo, nell’ALLEGATO C, gli schemi fac-simile del modello “Allegato 2 – Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000” erroneamente inseriti, con quelli relativi alla Misura 125 – azioni 1 e 3 – P.S.R. 2007/2013 allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATI A1 e A2);

RITENUTO di dover integrare la Determinazione n. C2110/2010 con lo schema fac-simile del modello “Allegato 3 - Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici” allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B);

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di rettificare la Determinazione n. C2110/2010, sostituendo, nell’ALLEGATO C, gli schemi fac-simile del modello “Allegato 2 – Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000” erroneamente inseriti, con quelli relativi alla Misura 125 – azioni 1 e 3 – P.S.R. 2007/2013 allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATI A1 e A2);
2. di integrare la Determinazione n. C2110/2010 con lo schema fac-simile del modello “Allegato 3 - Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici” allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B);

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it .

Il Direttore della Direzione
Dr. Roberto Ottaviani



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

**MISURE AD INVESTIMENTO
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO**

Allegato 2 - Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000 ó Misura 125 azione 1 (bando singolo)

BENEFICIARIO _____
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI AIUTO N. _____

DOMANDA DI PAGAMENTO PER _____ N. _____

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA ____/____/____

Ambito del controllo	Elemento del controllo	Fonte/modalità del controllo	Documentazione probatoria	Soggetto deputato al rilascio della documentazione e/o informazione	Data di rilascio da parte del soggetto deputato	Acquisizione documentazione probatoria		
						non pertinente	Si	No
Soggetto beneficiario	Essere ente pubblico quale Amministrazione Provinciale, Comune, Comunità Montane, Università Agraria	Verifica domanda di aiuto	Domanda di aiuto (MUD)/ fascicolo aziendale A.T.	Regione Lazio				
Requisiti e condizioni di ammissibilità	Presentare la domanda di aiuto completa dei documenti richiesti all'art. 10 del Bando e degli eventuali allegati	Richiesta documentazione al beneficiario/verifica domanda di aiuto	Documentazione prevista all'art. 10 del Bando ed eventuale documentazione integrativa	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
	Presentare la domanda riguardante progetti immediatamente cantierabili	Richiesta documentazione al beneficiario/verifica domanda di aiuto	Progetto esecutivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 Verbale di validazione ex art. 47 del D.P.r. 554/99	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
	Presentare la domanda relativa a progetti idonei sul piano tecnico economico: caratteristiche intrinseche degli interventi progettati, funzionalità dell'opera, fattibilità e congruità del progetto, attendibilità del crono programma, compatibilità con le previsioni di piani e programmi vigenti.	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello S.1	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
Programmazione triennale	Inserimento dell'opera nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio dell'Ente (per i lavori di importo superiore a 100.000,00 euro)	Richiesta documentazione al beneficiario	Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori da realizzare nello stesso anno _ art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n°163 e ss. mm. ed ii.	Ente Pubblico				

Responsabilità delle procedure di affidamento e di esecuzione	Nomina del responsabile unico del procedimento	Richiesta documentazione al beneficiario	Provvedimento di nomina dell'organo competente dell'Ente pubblico	Ente pubblico				
Altri precedenti finanziamenti pubblici	L'Ente non deve aver beneficiato per la medesima iniziativa di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali e comunitarie nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio/altre Amministrazioni Pubbliche	Dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente pubblico/ provvedimenti di concessione di finanziamento di altre Amministrazioni	Ente beneficiario/Regione Lazio/altre Amministrazioni pubbliche				
Norme deontologiche	Il progetto deve essere sottoscritto da professionista regolarmente iscritto all'ordine professionale competente per materia	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Regolamenti inerenti la professione di geometra (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274), la professione di ingegnere ed architetto (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e la professione dei dottori agronomi e forestali (Legge 10 febbraio 1992 n. 152), così come specificato nelle note esplicative per la compilazione del R.I.	Regione Lazio				
Ordinamento finanziario e contabile	Verifica delle condizioni strutturalmente deficitarie: dissesto finanziario, approvazione del piano di risanamento e/o bilancio stabilmente riequilibrato	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Verifica apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.	Ente pubblico				
Attribuzione priorità	Numero di aziende agricole servite dall'infrastruttura di viabilità	Richiesta documentazione al beneficiario / Regione Lazio/verifica diretta del funzionario regionale	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello V.1	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
	Percentuale degli investimenti per interventi di ingegneria naturalistica sul totale degli investimenti	Richiesta documentazione al beneficiario / Regione Lazio/verifica diretta del funzionario regionale	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello S.1, modello V.1	Ente Pubblico/ Regione Lazio				

Atribuzione priorità	Territori comunali che non hanno beneficiato di analoghi interventi nel precedente periodo di programmazione sullo sviluppo rurale	Richiesta documentazione al beneficiario / Regione Lazio/verifica diretta del funzionario regionale	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello V.1//verifica della non presenza del CUA del beneficiario nella vecchia programmazione tra gli elenchi di liquidazione della misura/azione omologa alla Misura 125	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
Soggetto affidabile	essere "soggetto affidabile" secondo la definizione del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013"	Interrogazione banca dati AGEA su portale SIAN	Documentazione giustificativa della iscrizione alla PRD	AGEA				
	Eventuali altre dichiarazioni							

Tenuto conto delle verifiche effettuate è emerso che:

- tutte le dichiarazioni del beneficiario sono state rese correttamente
- il beneficiario, avendo reso non correttamente almeno una dichiarazione, è escluso dai benefici concessi

í í í í í í í í í í .., li í í í í í í í í í í í

La Commissione incaricata

í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í

Per accettazione

L'Ente pubblico

í í í í í í í í í í í í í í .



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

**MISURE AD INVESTIMENTO
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO**

Allegato 2 - Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000 ó Misura 125 azione 3 (bando singolo)

BENEFICIARIO _____
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI AIUTO N. _____

DOMANDA DI PAGAMENTO PER _____ N. _____

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA ___/___/____

Ambito del controllo	Elemento del controllo	Fonte/modalità del controllo	Documentazione probatoria	Soggetto deputato al rilascio della documentazione e/o informazione	Data di rilascio da parte del soggetto deputato	Acquisizione documentazione probatoria		
						non pertinente	Si	No
Soggetto beneficiario	Essere ente pubblico quale Amministrazione Provinciale, Comune, Comunità Montane, Università Agraria	Verifica domanda di aiuto	Domanda di aiuto (MUD)/ fascicolo aziendale A.T.	Regione Lazio				
Requisiti e condizioni di ammissibilità	Presentare la domanda di aiuto completa dei documenti richiesti all'art. 10 del Bando e degli eventuali allegati	Richiesta documentazione al beneficiario/verifica domanda di aiuto	Documentazione prevista all'art. 10 del Bando ed eventuale documentazione integrativa	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
	Presentare la domanda riguardante progetti immediatamente cantierabili	Richiesta documentazione al beneficiario/verifica domanda di aiuto	Progetto esecutivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 Verbale di validazione ex art. 47 del D.P.r. 554/99	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
	Presentare la domanda relativa a progetti idonei sul piano tecnico economico: caratteristiche intrinseche degli interventi progettati, funzionalità dell'opera, fattibilità e congruità del progetto, attendibilità del crono programma, compatibilità con le previsioni di piani e programmi vigenti.	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello S.1	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
Programmazione triennale	Inserimento dell'opera nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio dell'Ente (per i lavori di importo superiore a 100.000,00 euro)	Richiesta documentazione al beneficiario	Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori da realizzare nello stesso anno _ art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n°163 e ss. mm. ed ii.	Ente Pubblico				

Responsabilità delle procedure di affidamento e di esecuzione	Nomina del responsabile unico del procedimento	Richiesta documentazione al beneficiario	Provvedimento di nomina dell'organo competente dell'Ente pubblico	Ente pubblico				
Altri precedenti finanziamenti pubblici	L'Ente non deve aver beneficiato per la medesima iniziativa di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali e comunitarie nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio/ altre Amministrazioni Pubbliche	Dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente pubblico/ provvedimenti di concessione di finanziamento di altre Amministrazioni	Ente beneficiario/Regione Lazio/altre Amministrazioni pubbliche				
Norme deontologiche	Il progetto deve essere sottoscritto da professionista regolarmente iscritto all'ordine professionale competente per materia	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Regolamenti inerenti la professione di geometra (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274), la professione di ingegnere ed architetto (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e la professione dei dottori agronomi e forestali (Legge 10 febbraio 1992 n. 152), così come specificato nelle note esplicative per la compilazione del R.I.	Regione Lazio				
Ordinamento finanziario e contabile	Verifica delle condizioni strutturalmente deficitarie: dissesto finanziario, approvazione del piano di risanamento e/o bilancio stabilmente riequilibrato	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Verifica apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.	Ente pubblico				
Priorità relative per tipologia di investimento	<ul style="list-style-type: none"> - investimenti per la ristrutturazione della rete idrica esistente; - investimenti per il ripristino della funzionalità delle opere idraulico forestali; - investimenti per costruzione di piccoli invasi; - investimenti per l'elettrificazione interaziendale; 	Richiesta documentazione al beneficiario/Regione Lazio	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello S.1, modello V.1 (verifica della prevalenza finanziaria della tipologia di investimento accertata)	Ente Pubblico/ Regione Lazio				

Attribuzione priorità	Numero di aziende agricole servite dall'infrastruttura	Richiesta documentazione al beneficiario / Regione Lazio/verifica diretta del funzionario regionale	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello V.1	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
Attribuzione priorità	Territori comunali che non hanno beneficiato di analoghi interventi nel precedente periodo di programmazione sullo sviluppo rurale	Richiesta documentazione al beneficiario / Regione Lazio/verifica diretta del funzionario regionale	Rapporto istruttorio, note per la compilazione, modello V.1//verifica della non presenza del CUAA del beneficiario nella vecchia programmazione tra gli elenchi di liquidazione della misura/azione omologa alla Misura 125	Ente Pubblico/ Regione Lazio				
Soggetto affidabile	essere "soggetto affidabile" secondo la definizione del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013"	Interrogazione banca dati AGEA su portale SIAN	Documentazione giustificativa della iscrizione alla PRD	AGEA				
	Eventuali altre dichiarazioni							

Tenuto conto delle verifiche effettuate è emerso che:

- tutte le dichiarazioni del beneficiario sono state rese correttamente
- il beneficiario, avendo reso non correttamente almeno una dichiarazione, è escluso dai benefici concessi

í í í í í í í í í í .., li í í í í í í í í í í í

La Commissione incaricata

í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í

Per accettazione

L'Ente pubblico

í í í í í í í í í í í í í .



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

**MISURE AD INVESTIMENTO
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO**

ALLEGATO 3 - Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici

BENEFICIARIO _____
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI AIUTO N. _____

DOMANDA DI PAGAMENTO PER _____ N. _____

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA ___/___/___

Le tabelle riportate di seguito individuano l'oggetto di riscontro per la/e voce/i di spesa che costituisce/ono l'operazione finanziata e l'ambito del controllo relativo al rispetto della normativa sugli appalti pubblici (D. lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. ó Testo unico degli appalti):

n. di riferimento (*)	Descrizione della voce di spesa (**)	Esito del controllo (positivo)	Esito del controllo (negativo)
1			
2			
3			
4			
5			
í ..			

(*) come da provvedimento di concessione

(**) indicare **Viabilità (azione 1), Infrastrutture forestali (azione 2), Risorse idriche (azione 3) o Altro** (stazioni appaltanti, enti e/o soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere)

Appendice	Norma di riferimento	Esito positivo	Esito negativo	Non pertinente	Note a margine
1	Art. 10 d. lgs. 163/2006				
2	Art. 11 d. lgs. 163/2006				
3	Art. 12 d. lgs. 163/2006				
4	Art. 13 d. lgs. 163/2006				
5	Art. 34 d. lgs. 163/2006				
6	Art. 38 d. lgs. 163/2006				
7	Art. 40 d. lgs. 163/2006				
8	Art. 48 d. lgs. 163/2006				
9	Art. 53 d. lgs. 163/2006				
10	Art. 55 d. lgs. 163/2006				
11	Art. 56 d. lgs. 163/2006				
12	Art. 57 d. lgs. 163/2006				
13	Art. 58 d. lgs. 163/2006				
14	Art. 62 d. lgs. 163/2006				
15	Art. 67 d. lgs. 163/2006				
16	Art. 69 d. lgs. 163/2006				
17	Art. 70 d. lgs. 163/2006				
18	Art. 71 d. lgs. 163/2006				
19	Art. 72 d. lgs. 163/2006				
20	Art. 73 d. lgs. 163/2006				
21	Art. 74 d. lgs. 163/2006				
22	Art. 75 d. lgs. 163/2006				
23	Art. 76 d. lgs. 163/2006				
24	Art. 77 d. lgs. 163/2006				
25	Art. 78 d. lgs. 163/2006				
26	Art. 79 d. lgs. 163/2006				
27	Art. 81 d. lgs. 163/2006				
28	Art. 82 d. lgs. 163/2006				
29	Art. 83 d. lgs. 163/2006				
30	Art. 84 d. lgs. 163/2006				
31	Art. 86 d. lgs. 163/2006				
32	Art. 87 d. lgs. 163/2006				
33	Art. 88 d. lgs. 163/2006				
34	Art. 89 d. lgs. 163/2006				
35	Art. 90 d. lgs. 163/2006				
36	Art. 91 d. lgs. 163/2006				
37	Art. 111 d. lgs. 163/2006				
38	Art. 112 d. lgs. 163/2006				
39	Art. 113 d. lgs. 163/2006				
40	Art. 118 d. lgs. 163/2006				
41	Art. 119 d. lgs. 163/2006				
42	Art. 122 d. lgs. 163/2006				

Appendice	Norma di riferimento	Esito positivo	Esito negativo	Non pertinente	Note a margine
43	Art. 123 d. lgs. 163/2006				
44	Art. 125 d. lgs. 163/2006				
45	Art. 128 d. lgs. 163/2006				
46	Art. 129 d. lgs. 163/2006				
47	Art. 131 d. lgs. 163/2006				
48	Art. 132 d. lgs. 163/2006				
49	Art. 141 d. lgs. 163/2006				
50	Art. 241 d. lgs. 163/2006				

Voce di spesa _____

Art 10 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Competenza del responsabile unico del procedimento	Art. 10 co. 5,6,7,9 (Testo unico degli appalti)	Titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	Art. 10 co. 8 (Testo unico degli appalti)	Bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta	Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 1

Art. 10

(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(artt. 4, 5, 6, l. n. 241/1990; art. 6, co. 12, l. n. 537/1993; art. 7, l. n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.

In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. *[Comma modificato dal D.Lgs. 6/2007]*

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico ó finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

APPENDICE n. 2

Art. 11

(Fasi delle procedure di affidamento)

(*artt. 16, 17,19, r.d. n. 2440/1923; art. 109, D.P.R. n. 554/1999*)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere

provvisori. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione. *[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]*

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.

11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Voce di spesa _____

Art 12 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Decorrenza termini per approvazione aggiudicazione provvisoria e/contratto (eventuale)	Art. 12 co. 1,2 (Testo unico degli appalti)	Approvazione dell'organo competente	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 3

Art. 12

(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, l. n. 20/1994; art. 7, co. 15, l. n. 109/1994)

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

Voce di spesa _____

Art 13 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Mettere a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi	Art. 13 co. 7bis (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito/Capitolato d'oneri e prestazionale	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 4

Art. 13

(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)

(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22 l. n. 109/1994; art. 10, D.P.R. n. 554/1999; l. n. 241/1990)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. *(Lettera inserita dal D.Lgs. 152/2008)*

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'osservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. *(Comma aggiunto dal D.Lgs. 152/2008)*

Voce di spesa _____

Art 34 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	Art. 34 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 5

Art. 34

(Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici)

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, l. n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; [Lettera così modificata dal D.Lgs. 113/2007]

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (Lettera aggiunta dal D.Lgs. 152/2008)

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Voce di spesa _____

Art 38 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Requisiti di ordine generale

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, í í ..	Art. 38 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 6

Art. 38

(Requisiti di ordine generale)

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; *[si veda la Circolare Agenzia Entrate 34/E del 25-5-2007]*

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; *[Lettera così modificata dal D.Lgs. 113/2007]*

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

[Lettera aggiunta dal D.Lgs. 113/2007 e successivamente modificata dal D.Lgs. 152/2008]

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Voce di spesa _____

Art 40 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Qualificazione per eseguire i lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici	Art. 40 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 7

Art. 40

(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)

(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, l. n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'~~articolo 5~~, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'~~articolo 5~~ possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. [Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, ~~sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel~~

rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico o organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. (Comma così modificato dal D.Lgs. 152/2008)

4. Il regolamento definisce in particolare:

~~a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;~~ (lettera soppressa dal D.Lgs. 152/2008)

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. (lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008)

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; [Comma modificato dal D.Lgs. 6/2007]

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; [Lettera modificata dal D.Lgs. 113/2007]

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; [Lettera aggiunta dal D.Lgs. 6/2007]

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del

principio del contraddittorio; [Lettera modificata dal D.Lgs. 113/2007 e successivamente dal D.Lgs. 152/2008]

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera inserita dal D.Lgs. 152/2008)

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. [Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007] [Sull'interpretazione di tale comma si veda la determinazione 7/2007]

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. [Comma aggiunto dal D.Lgs. 113/2007]

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. [Comma aggiunto dal D.Lgs. 113/2007 e successivamente modificato dal D.Lgs. 152/2008]

Voce di spesa _____

Art 48 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Controllo sul possesso dei requisiti

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara	Art. 48 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 8

Art. 48

(Controlli sul possesso dei requisiti)

(art. 10, l. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti

procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1- *bis*: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1 primo periodo. (Comma inserito dal D.Lgs. 152/2008)

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Voce di spesa _____

Art 53 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Tipologia e oggetto del contratto: - esecuzione dei lavori; - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (sulla base del progetto definitivo o preliminare)	Art. 53 co. 1,2 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Stipula del contratto a corpo (per importi superiori a 500.000 euro)	Art. 53 co. 4 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre/contratto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 9

Art. 53

(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, l. n. 109/1994; art. 83, D.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, l. n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori (Lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008).

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

[Ai sensi dell'art. 253, comma 1 quinquies per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni del comma 2 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5].

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. ~~Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso dasta.~~ [Periodo

abrogato dal D.Lgs. 113/2007. Sulla abrogazione implicita di tale ultimo periodo si era già espressa la determinazione 4/2007] [Ai sensi dell'art. 253, comma 1 quinquies per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni del comma 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5].

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. [Comma inserito dal D.Lgs. 113/2007]

4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'ammisione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.

10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.

12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

Voce di spesa _____

Art 55 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Procedure aperte e ristrette

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
- Procedura adottata: a) aperta; b) ristretta	Art. 55 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre/bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 10

Art. 55

(Procedure aperte e ristrette)

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi ~~dell~~articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all~~o~~articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell~~o~~offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l~~o~~oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all~~o~~articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera ó invito. Alle procedure ristrette ~~per l'affidamento di lavori pubblici~~, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall~~o~~articolo 62 e dall~~o~~articolo 177. [*Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007*]

Voce di spesa _____

Art 56 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 56 (Testo unico degli appalti)	Verbale di esperimento della gara precedente/ Decreto o determina a contrarre/bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 11

Art. 56

(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, l. n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d. lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

~~b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; [Lettera abrogata dal D.Lgs. 113/2007]~~

~~e) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta; [Lettera abrogata dal D.Lgs. 113/2007]~~

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

[Ai sensi dell'art. 253, comma 1 ter, per i contratti relativi a lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, il presente articolo si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto 2007]

Voce di spesa _____

Art 57 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 57 (Testo unico degli appalti)	Decreto, delibera o determina a contrarre/ lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 12

Art. 57

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, l. n. 537/1993; art. 24, l. n. 109/1994; art. 7, d. lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero

pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. [*Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007*]

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico ó finanziaria e tecnico ó organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

[Ai sensi dell'art. 253, comma 1 ter, le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1 agosto 2007]

Voce di spesa _____

Art 58 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 58 (Testo unico degli appalti)	Decreto, delibera o determina a contrarre/ bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 13

Art. 58

(Dialogo competitivo)

(art. 29, direttiva 2004/18)

[Le disposizioni di tale articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5: art. 253, comma 1-quater]

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per

lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere. *[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]*

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato <<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

~~13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10. (Comma soppresso dal D.Lgs. 152/2008)~~

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo ~~e di quelli fissati ai sensi del comma 13~~, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Voce di spesa _____

Art 62 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica del numero dei candidati	Art. 62 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 14

Art. 62

(Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo ó Forcella)

(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)

1. Nelle procedure ristrette relative ~~a servizi o forniture, ovvero~~ a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al

dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. *[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]*

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Voce di spesa _____

Art 67 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica invio simultaneo e per iscritto dell'invito a partecipare	Art. 67 co.1 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Verifica della presenza nella lettera d'invito degli elementi minimi	Art. 67 co.2 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 15

Art. 67

(Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)

(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;

e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.

Voce di spesa _____

Art 69 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicabilità	Art. 69 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 16

Art. 69

(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito)

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Voce di spesa _____

Art 70 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di ricezione	Art. 70 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Domanda di partecipazione/ Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 17

Art. 70

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.p.c.m. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.

12. Nelle procedure negoziate senza bando e ~~nel dialogo competitivo~~, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

Voce di spesa _____

Art 71 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di invio	Art. 71 (Testo unico degli appalti)	Capitolato d'oneri/documenti/informazioni complementari	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 18

Art. 71

(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte)

(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.p.c.m. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Voce di spesa _____

Art 72 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di invio	Art. 72 (Testo unico degli appalti)	Capitolato d'oneri/documenti/informazioni complementari	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 19

Art. 72

(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)

(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:

a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;

b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.

2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevute la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.

Voce di spesa _____

Art 73 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Forma e contenuto delle domande di partecipazione

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica contenuto delle domande di partecipazione	Art. 73 (Testo unico degli appalti)	Domanda di partecipazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 20

Art. 73

(Forma e contenuto delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione. *[Comma modificato dal D. Lgs. 6/2007]*
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.

Voce di spesa _____

Art 74 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Forma e contenuto delle offerte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica contenuto delle offerte	Art. 74 (Testo unico degli appalti)	Offerta di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 21

Art. 74

(Forma e contenuto delle offerte)

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
- 4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Voce di spesa _____

Art 75 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Garanzie a corredo dell'offerta

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza della garanzia a corredo dell'offerta di gara	Art. 75 (Testo unico degli appalti)	Garanzia sotto forma di cauzione/garanzia fidejussoria	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 22

Art. 75

(Garanzie a corredo dell'offerta)

(art. 30, co. 1, co. 2 bis, l. n. 109/1994; art. 8, co. 11 quater, l. n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, l. n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ~~ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.~~ Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Voce di spesa _____

Art 76 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Varianti progettuali in sede di offerta

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 76 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 23

Art. 76

(Varianti progettuali in sede di offerta)

(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d. lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Voce di spesa _____

Art 77 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Regole applicabili alle comunicazioni

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicazioni	Art. 77 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 24

Art. 77

(Regole applicabili alle comunicazioni)

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5 bis; 10, commi 10, 11, 11 bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n. 554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti.

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Voce di spesa _____

Art 78 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Verbali

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Presenza del verbale di gara contenente le informazioni minime	Art. 78 (Testo unico degli appalti)	Verbale di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 25

Art. 78

(Verbali)

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d. lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Voce di spesa _____

Art 79 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della comunicazione ai candidati e/o agli offerenti	Art. 79 (Testo unico degli appalti)	Comunicazioni	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 26

Art. 79

(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l. n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro. (Lettera aggiunta dal D.Lgs. 152/2008)

Voce di spesa _____

Art 81 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Criteri per la scelta dell'offerta migliore

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della scelta di uno dei due criteri previsti per la selezione dell'offerta migliore: 1) del prezzo più basso 2) dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 81 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 27

Art. 81

(Criteri per la scelta dell'offerta migliore)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Voce di spesa _____

Art 82 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Criterio del prezzo più basso

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della rispondenza del prezzo più basso	Art. 82 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 28

Art. 82

(Criterio del prezzo più basso)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Voce di spesa _____

Art 83 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della rispondenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 83 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 29

Art. 83

(Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; *[Lettera così modificata dal D.Lgs. 113/2007]*

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. ~~La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.~~ (Comma così modificato dal D.Lgs.152/2008)

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.

Voce di spesa _____

Art 84 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica numero membri, cariche, competenze e nomina della commissione giudicatrice	Art. 84 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento dell'organo competente della stazione appaltante	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 30

Art. 84

(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(art. 21, l. n. 109/1994; art. 92, D.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. *[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]*
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'articolo 83, comma 4.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

[La Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 8 e 9 nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole]

Voce di spesa _____

Art 86 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Valutazione della congruità dell'offerta	Art. 86 co. 1,2 (Testo unico degli appalti)	Verifica diretta del verbale di aggiudicazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Verifica del costo relativo alla sicurezza non soggetto al ribasso d'asta	Art. 86 co. 3 bis (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Verifica diretta del verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 31

Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)

(art. 21, co. 1 bis, l. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. *[Comma aggiunto dall'art. 1, comma 909 L. 296/2006 e poi modificato dalla L. 123/2007]*

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. *[Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1 L. 123/2007]*

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incorgruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Voce di spesa _____

Art 87 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione	Art. 87 (Testo unico degli appalti)	Verifica diretta delle giustificazioni fornite dall'offerente	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 32

Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1 bis, l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; articolo unico, l. n. 327/2000)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) *[il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;]* [Lettera abrogata dall'art. 1, comma 909 L. 296/2006]

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza ~~[per i quali non sia ammesso ribasso dasta]~~ in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. ~~[In relazione a servizi e forniture]~~ Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. *[Comma così modificato dall'art. 1, comma 909 L. 296/2006 e poi dal D.Lgs. 6/2007]*

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. *[Comma inserito dall'art. 1, comma 909 L. 296/2006]*

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Voce di spesa _____

Art 88 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione	Art. 88 (Testo unico degli appalti)	Esame degli elementi giustificativi dell'offerta anomala	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 33

Art. 88

(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999)

1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. ~~La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.~~ (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

Voce di spesa _____

Art 89 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione del prezzo base	Art. 89 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 34

Art. 89

(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)

(*art. 6, commi 5 ó 8, l. n. 537/1993; art. 13, D.P.R. n. 573/1994*)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.

Voce di spesa _____

Art 90 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Accertamento del responsabile del procedimento in merito alla carenza in organico di personale tecnico	Art. 90 co 6 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di affidamento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 35

Art. 90

(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (Lettera inserita dal D.Lgs. 152/2008)

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; (Lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008)

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. (Comma modificata dal D.Lgs. 152/2008)

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi

di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Voce di spesa _____

Art 91 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Procedure di affidamento

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'affidamento di incarico	Art. 91 co.1,2 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 36

Art. 91

(Procedure di affidamento)

(art. 17, l. n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ~~di cui all'articolo 90~~ e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. *(Comma modificato dal D.Lgs. 113/2007 e successivamente dal D.Lgs. 152/2008)*
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. *(Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008)*
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. *(Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)*
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle

procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. *(Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)*

Voce di spesa _____

Art 111 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Garanzie che devono prestare i progettisti

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della presenza della polizza di r.c.p.	Art. 111 (Testo unico degli appalti)	Polizza di responsabilità civile professionale del/i progettista/i	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 37

Art. 111

(Garanzie che devono prestare i progettisti)

(art. 30, co. 5, l. n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), rearsi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Voce di spesa _____

Art 112 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all' <u>articolo 93, commi 1 e 2</u> , e la loro conformità alla normativa vigente.	Art. 112 (Testo unico degli appalti) Cfr. anche Art. 93	Verbale di validazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 38

Art. 112

(Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)

(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 113 del 2007)

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) *(lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)*

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Segue APPENDICE n. 38

Art. 93

(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)

(art. 16, l. n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di

verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Voce di spesa _____

Art 113 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Cauzione definitiva

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Rispondenza della cauzione definitiva	Art. 113 (Testo unico degli appalti)	Garanzia fidejussoria	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 39

Art. 113

(Cauzione definitiva)

(art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter, l. n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Voce di spesa _____

Art 118 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica esecuzione in proprio dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria e della eventuale quota subappaltabile	Art. 118 (Testo unico degli appalti)	Indicazione nell'atto dell'offerta dei lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 40

Art. 118

(Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela lavoro) (rubrica sostituita dal D.Lgs. 152/2008)

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, l. n. 55/1990; art. 16, d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; art. 34, l. n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 (*Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007*)

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ~~ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.~~ Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (*Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008*)

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la

specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. (*Comma modificato dal D.Lgs. 113/2007*)

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, ~~nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.~~ (*Comma modificato dal D.Lgs. 113/2007 e successivamente dal D.Lgs. 152/2008*).

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (*Comma sostituito dal D.Lgs. 152/2008*)

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando

l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Voce di spesa _____

Art 119 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Direzione dell'esecuzione dei lavori

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica tipologie ed importi massimi dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.	Art. 119 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di conferimento dell'incarico	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 41

Art. 119

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fanno rinvio l'art. 10, comma 6, e l'art. 119, comma 2, per la determinazione dell'importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere rispettivamente con il progettista e con il direttore lavori), deve intendersi ancora vigente la possibilità di cumulare le funzioni di RUP e di Progettista o di direttore lavori, prevista dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, sempre che il funzionario posseda la necessaria competenza professionale e con eccezione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) ed i), del predetto D.P.R. 554/1999.

La suddetta disposizione regolamentare, difatti, non risulta tra quelle espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l'art. 256, comma 1, del Codice, si limita a disporre l'abrogazione immediata del solo comma 6 dell'art. 7 in argomento.

Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all'ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che «per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,nei limiti di compatibilità con il...codice».

Quanto alla possibilità di riunire le tre tipologie di funzioni considerate, secondo l'Autorità di vigilanza (Nota dell'ufficio affari giuridici n. 51841), il disposto di cui all'art.7, co.4, è va inteso nel senso che la possibilità per il responsabile del procedimento di ricoprire anche gli incarichi di progettista o direttore lavori non deve ritenersi posta in alternativa, potendosi affidare entrambe le funzioni nei limiti indicati dalla disposizione in esame.

Voce di spesa _____

Art 122 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica del termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte	Art. 122 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 42

Art. 122

(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)

(art. 29, l. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. *[Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]*

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ó serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. *[Comma modificato dal D.Lgs. 6/2007]*

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito.

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al singolo intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma. [Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007]

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Voce di spesa _____

Art 123 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicazione	Art. 123 (Testo unico degli appalti)	Lettere di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 43

Art. 123

(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)

(art. 23, l. n. 109/1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008).
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno

- resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

Voce di spesa _____

Art 125 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Lavori, servizi e forniture in economie

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicazione	Art. 125 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 44

Art. 125

(Lavori, servizi e forniture in economia)

(art. 24, l. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti ~~di importo non superiore a 100.000 euro~~; (Lettera modificata dal D.Lgs. 152/2008)

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico o professionale ed economico o finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Voce di spesa _____

Art 128 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Programmazione dei lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica inserimento del lavoro nel programma triennale/ programma annuale	Art. 128 (Testo unico degli appalti)	Programma triennale/aggiornamenti annuali	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 45

Art. 128

(Programmazione dei lavori pubblici)

(art. 14, l. n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti

programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o

agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

Voce di spesa _____

Art 129 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza polizza assicurativa	Art. 129 (Testo unico degli appalti)	Polizza assicurativa	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 46

Art. 129

(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)

(art. 30, commi 3, 4, 7 bis, l. n. 109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. (comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

Voce di spesa _____

Art 131 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Piani di sicurezza

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza - P.S.C. - P.S. - P.O.S	Art. 131 (Testo unico degli appalti)	piano di sicurezza e di coordinamento / piano di sicurezza/ piano operativo di sicurezza	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 47

Art. 131

(Piani di sicurezza)

(art. 31, l. n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Voce di spesa _____

Art 132 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Varianti in corso d'opera

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica ammissibilità	Art. 132 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 48

Art. 132

(Varianti in corso d'opera)

(artt. 19, co. 1 ter, e 25, l. n. 109/1994)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento

della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .

Voce di spesa _____

Art 141 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Collaudo dei lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica data di emissione	Art. 141 (Testo unico degli appalti)	Certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 49

Art. 141

(Collaudo dei lavori pubblici)

(art. 28, l. n. 109/1994)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,

amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. ~~Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento.~~ Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008)

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949. (Comma così modificato dal D.Lgs. 113/2007)

Voce di spesa _____

Art 241 - D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii . Arbitrato

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicazione	Art. 241 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara lettera di invito schema di contratto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP

APPENDICE n. 50

Art. 241

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, l. n. 109/1994; artt. 150 ó 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, l. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art.

5, commi 16 sexies e 16 septies, d.l. n. 35/2005, conv. nella l. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, l. n. 266/2005

(Arbitrato)

[Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti, a partire dal 1° luglio 2008 non possono più applicare tale articolo: art. 3, commi 19, 20 e 21, della L. n. 244 del 2007 e art. 15 del D.L. n. 248 del 2007]

TUTTE LE RISPOSTE DI CUI SOPRA SONO POSITIVE, PERTANTO LA VOCE DI SPESA RISPETTA LA NORMATIVA SUGLI APPALTI ED E' CONFORME

UNA RISPOSTA DI CUI SOPRA E' NEGATIVA PERTANTO LA VOCE DI SPESA NON RISPETTA LA NORMATIVA SUGLI APPALTI E NON E' CONFORME

í í í í í í í í í í .., lí í í í í í í í í í í í

Per accettazione

La Commissione incaricata

L'Ente pubblico

í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í .

í í í í í í í í í í í í í